Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Sabato, 23 luglio 1927 - ANNO V — Numero 169

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1537.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1235.
Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, sulle promozioni nella magistratura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 15, cpv. 1°, del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dell'esame di concorso per le promozioni in appello.

Art. 1.

Il decreto Ministeriale che bandisce il concorso per esame e per titoli ai posti di consigliere di Corte di appello e parificati determina il numero dei posti, il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione e il giorno in cui avranno principio le prove di esame.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere inviate per via gerarchica al Ministero della giustizia entro il termine stabilito, insieme con i titoli e con la prescritta dichiarazione del Consiglio giudiziario, o dell'autorità che ne tiene luogo.

Agli aspiranti ammessi è inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell'art. 3, cpv. 2°, del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, è nominata con decreto Ministeriale nei dieci giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami.

Il Ministro delega il necessario numero di magistrati addetti ai servizi amministrativi del Ministero per le funzioni di segreteria e ne destina altresì un congruo numero per coadiuvare i membri della Commissione nella vigilanza sui concorrenti durante le prove scritte.

Art. 3.

Circa il procedimento degli esami si osservano, per le prove scritte, le norme stabilite negli articoli 6, 7, 8, 10, 12 e 13 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, sui concorsi di ammissione in magistratura, in quanto siano applicabili e salvo ciò che è disposto nei seguenti capoversi.

I lavori devono essere presentati nel termine di dieci ore dalla dettatura del tema.

La Commissione non ha facoltà di suddividersi in sottocommissioni.

Art. 4.

Le prove orali hanno principio non più tardi di otto giorni dal compimento delle operazioni relative alle prove scritte.

Vi sono ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti in ciascuna prova.

Art. 5.

Terminata la prova orale di ogni singolo concorrente, si procede alla votazione ed il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale, distintamente per ciascuna materia.

Art. 6.

Per ciascuna prova, scritta ed orale, ciascun commissario dispone di dieci punti e per la valutazione dei titoli di venti punti.

Ciascun commissario dichiara quanti punti intende assegnare al concorrente. La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto assegnato al concorrente. Le frazioni di voto non sono calcolate.

Art. 7.

Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.

Degli scrutinii.

Art. 8.

Ricevute dal Ministro le richieste di scrutinio, il presidente della competente sezione del Consiglio superiore indica il termine entro il quale i candidati dovranno inviare i lavori ed i titoli per lo scrutinio, determinando il periodo di tempo, non superiore ad un anno, al quale devono riferirsi i lavori giudiziari.

Nello scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, si stabilisce altresì un termine per la presentazione delle domande ed un altro termine più lungo per la presentazione dei titoli e documenti da parte dei candidati ammessi.

I lavori giudiziari devono essere di regola in numero di 12; ad essi il candidato può aggiungerne altri, a sua scelta, relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.

Se durante il periodo così determinato dal presidente il candidato non abbia redatto affatto lavori giudiziari o ne abbia redatto in numero minore di quello richiesto, deve ciò far constatare con certificato del cancelliere competente e il numero dei lavori stessi sarà formato o completato con quelli fatti nel corso dell'anno precedente, o in altro periodo da stabilirsi dal presidente. Il certificato del cancelliere deve portare il visto per conferma del capo dell'ufficio e per i pretori il visto del procuratore del Re.

Art. 9.

Il candidato trasmette in via gerarchica le copie dei lavori giudiziari, per intero e debitamente autenticate, e i titoli e i documenti che creda di aggiungere.

Tutte le copie dei lavori giudiziari, accompagnate da un elenco, debbono essere scritte in forma facilmente intelligibile, separate l'una dall'altra e munite di una copertina sulla quale debbono essere riportate le seguenti notizie:

a) cognome e nome del magistrato e indicazione del luogo dove la sentenza od ordinanza o requisitoria fu profferita;

b) menzione se la sentenza, l'ordinanza o la requisitoria sia civile o penale e se sia riferibile al periodo prescritto o a quello a scelta;

c) data della redazione del lavoro;

d) cognome e nome delle parti o degli imputati;

e) cenno della questione risoluta, qualora sia possibile.

Il candidato deve dichiarare se aspira alla promozione nella carriera giudicante, o nella requirente, o in entrambe.

Art. 10.

Le informazioni o notizie relative agli scrutinii dei magistrati sono fornite dal Consiglio giudiziario sedente presso la Corte di appello nel cui distretto il candidato ha prestato servizio di maggior durata nei due anni anteriori allo scrutinio.

Il Consiglio giudiziario esamina e riassume l'incartamento personale del magistrato, esistente presso il Tribunale, la Procura Regia, la Corte di appello o la Procura generale, rispettivamente, e i titoli di carriera. In base a tali elementi e tenendo conto delle sentenze o altri lavori giuridici e del modo come il magistrato ha esercitato le sue funzioni tanto nella giudicante quanto nella requirente, il Consiglio giudiziario deve trasmettere, insieme con i lavori, alla segreteria del Consiglio superiore, informazioni motivate sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta del candidato, esprimendo parere sulla sua idoneità nella giudicante o nella requirente o in entrambe le carriere.

In caso di disaccordo tra i membri del Consiglio giudiziario sono rimesse alla detta segreteria tutte le varie formule di dichiarazione, motivate e firmate da ciascun proponente.

Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario che esclude il magistrato dall'ammissione allo scrutinio anticipato non è ammesso ricorso.

Art. 11.

Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle domande di scrutinio per la promozione in Corte di cassazione, il presidente della prima sezione del Consiglio superiore stabilisce, sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 13 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, quali aspiranti possono essere ammessi allo scrutinio stesso.

A tutti gli aspiranti viene data comunicazione della deliberazione presa nei loro riguardi ed entro 8 giorni da tale notifica gli esclusi possono ricorrere alla prima sezione del Consiglio superiore.

Detta comunicazione non occorre per i magistrati dichiarati idonei nei precedenti concorsi di merito per la Cassazione, i quali, nella prima applicazione del sopracitato decreto, hanno diritto di partecipare allo scrutinio, qualunque sia la loro qualifica e la loro anzianità nel grado attuale ed anche se non compresi entro il numero massimo di scrutinandi stabilito.

Art. 12.

Agli scrutinii si procede, di regola, secondo l'ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati che vi partecipano.

Art. 13.

Il segretario del Consiglio superiore, ricevuti i lavori, i titoli e le informazioni dei magistrati scrutinandi, compila un riassunto dei rispettivi incartamenti personali, trasmessigli dalla divisione competente del Ministero. Provvede, quindi, alla distribuzione tra i componenti del Consiglio, in conformità alle disposizioni del presidente, dei lavori e dei titoli presentati e trasmette il riassunto dell'incartamento personale al relatore, il quale è nominato, volta per volta, dal presidente competente.

Art. 14.

Nel procedere allo scrutinio il Consiglio superiore:

1° esamina l'incartamento personale del candidato e i lavori giudiziari, del periodo obbligatorio e a scelta, inviati dal medesimo;

2° tiene altresì conto di ogni altro lavoro, titolo o documento che il magistrato abbia inviato, applicando al riguardo le norme stabilite nella prima parte dell'art. 120 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978;

3° tiene presenti le informazioni indicate nell'art. 13 e può interrogare a voce o per iscritto il magistrato scrutinando intorno ai suoi precedenti di carriera, agli studi fatti ed ai servizi prestati.

Per lo scrutinio dei magistrati trattenuti al Ministero della giustizia, il Consiglio superiore tiene preferibilmente in considerazione i lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e tiene conto dello svolgimento dell'attività del magistrato in relazione alle funzioni amministrative da lui esercitate, oltre che degli altri lavori, titoli e documenti presentati dal candidato.

Per lo scrutinio relativo agli altri magistrati che prestano servizio presso uffici non dipendenti dalla Corte di appello si tiene conto dei lavori compiuti negli uffici presso i quali prestano servizio e degli altri titoli prodotti.

Nell'esame delle sentenze e degli altri atti giudiziari si tiene conto in modo particolare delle attitudini del magistrato ad esattamente porre le questioni e risolverle con precisione di concetti e brevità di argomentazioni, senza riferimenti, non strettamente necessari, a opinioni e dottrine giuridiche.

La classificazione di promovibile per merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti.

Del concorso per la promozione in Cassazione.

Art. 15.

Circa il procedimento del concorso per la Cassazione, di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme stabilite negli articoli 129 e 130 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, oltre a quelle indicate negli articoli seguenti.

Art. 16.

All'atto della sua costituzione la Commissione nomina un presidente tra i due componenti aventi grado di primo presidente di Corte di appello o parificato.

Il presidente distribuisce tra i commissari i lavori ed i titoli presentati dai concorrenti e per ciascuno di essi incarica uno dei commissari di riferire sulle risultanze dell'incartamento personale.

La Commissione delega, inoltre, a maggioranza di voti, uno tra i suoi componenti a stendere la relazione, che viene letta ed approvata collegialmente al termine dei lavori.

L'Ufficio del personale della magistratura provvede, a mezzo di uno o più dei magistrati addettivi, alle funzioni di segreteria ed alle altre incombenze relative allo svolgimento del concorso.

Art. 17.

Nell'esame dei lavori prodotti dai concorrenti la Commissione si attiene ai criteri enunciati nell'art. 14.

Per graduare i concorrenti secondo il loro merito comparativo, la Commissione assegna a ciascuno un numero di punti.

A questo scopo ciascun componente della Commissione dispone di 10 punti. Sono ammesse le frazioni di punto.

In base ai risultati della votazione si forma la graduatoria dei concorrenti.

Coloro che risultino iscritti nella graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso non conseguono alcun diritto alla promozione. Essi possono però prendere parte al concorso successivo senza bisogno di presentare titoli o documenti diversi.

Art. 18.

La nomina del segretario e del vice-segretario del Consiglio superiore della magistratura è fatta con decreto Ministeriale, alla fine di ogni biennio; può essere rinnovata ed è sempre revocabile.

Art. 19.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto o con questo incompatibili.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 100. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1538.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. **1239.**

Facoltà al Ministro per l'aeronautica di modificare i percorsi delle linee aeree.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitato con aeromobili;

Vista la convenzione 7 maggio 1924, relativa alla linea aerea Brindisi-Atene-Costantinopoli, approvata con R. decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la convenzione aggiuntiva 3 gennaio 1925, approvata con R. decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 339, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la convenzione 3 aprile 1925, relativa alla linea Torino-Trieste, approvata con R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1691, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la convenzione 18 aprile 1925, relativa alla linea Roma-Genova-Barcellona, approvata con R. decreto-legge 18 aprile 1925, n. 1731, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la convenzione aggiuntiva relativa alla linea Genova-Roma-Napoli-Palermo dell'8 gennaio 1926, approvata con R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 210, convertito nella legge 31 luglio 1926, n. 1362;

Vista la convenzione relativa alla linea Venezia-Vienna del 30 luglio 1926, approvata con R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548;

Vista la convenzione aggiuntiva per il transitorio esercizio della linea Venezia-Zara del 1° ottobre 1926, approvata con R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2438;

Vista la convenzione relativa alla linea Roma-Venezia del 24 gennaio 1927, approvata con R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 281;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare facoltà al Ministero dell'aeronautica di poter variare gli itinerari delle linee in conformità delle esigenze dei servizi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A complemento e modificazione di quanto in materia è stato disposto nei singoli decreti-legge che approvano le convenzioni già stipulate con le società di navigazione aerea, per l'esercizio di linee aeree commerciali civili, è data facoltà al Ministro per l'aeronautica di autorizzare modificazioni di percorso sulle linee aeree gestite da società sovvenzionate, anche se dette modificazioni aumentino il chilometraggio dei singoli tratti, sempre che, però, non sia in alcun modo superato il numero dei chilometri consentito come massimo di percorso annuale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 104. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1539.**

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1927, n. **1240.**

Modificazioni al R. decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Commissariale 19 dicembre 1923;

Visto il R. decreto 13 novembre 1924, n. 1990, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 142, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 1078;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario di provvedere ad una adeguata e dignitosa sistemazione degli ufficiali, che dai ruoli del Regio esercito e Regia marina, sono stati trasferiti nei ruoli della Regia aeronautica, con un grado inferiore a quello già posseduto nell'arma o corpo di provenienza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 142, sono apportate le seguenti aggiunte:

« Tuttavia il Ministro per l'aeronautica potrà ammettere a conservare il grado raggiunto nelle armi e corpi di provenienza, nonchè i relativi assegni, computabili a tutti gli effetti di legge, quegli ufficiali che, su conforme parere di apposita Commissione da nominarsi con suo decreto, ne siano ritenuti meritevoli, e che per effetto del precedente comma dovrebbero altrimenti assumere un grado inferiore.

« I predetti ufficiali saranno con tale grado collocati in soprannumero e, fino a quando i medesimi non rientreranno in organico sarà lasciato vacante un ugual numero di posti nel grado immediatamente inferiore.

« Per la riammissione nei quadri degli ufficiali medesimi, saranno applicate le norme di cui all'art. 16 del R. decreto 13 novembre 1924, n. 1990, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 105. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1540**.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. **1241**.

Modificazione al R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, concernente la costituzione del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;
Visto il R. decreto 6 febbraio 1927, n. 315;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, modificato dal R. decreto 6 febbraio 1927, n. 315, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'aeronautica comprende:

a) il Gabinetto del Ministro;

b) la segreteria particolare del Sottosegretario di Stato;

c) un ufficio leggi e decreti, aggregato al Gabinetto;

d) una Direzione generale del personale militare e delle scuole, retta da un generale di divisione o di brigata aerea;

e) una Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, retta dal direttore generale civile;

f) una Direzione superiore degli studi e delle esperienze;

g) una Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti, retta dal generale capo o dal generale del genio aeronautico;

h) una Direzione generale dei servizi del materiale e degli aeroporti, retta da un generale di divisione o di brigata aerea;

i) un Ispettorato di commissariato militare, retto dal generale del commissariato militare aeronautico;

l) un ufficio sanitario, retto da un ufficiale superiore medico del Regio esercito o della Regia marina;

m) un ufficio aviazione civile e traffico aereo, retto da un capo divisione civile ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 106. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1541**.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. **1242**.

Modificazioni al R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, contenente disposizioni per l'allenamento periodico del personale navigante e specializzato della Regia aeronautica in congedo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, contenente disposizioni per l'allenamento periodico del personale navigante e specializzato della Regia aeronautica in congedo;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, è sostituito dal seguente:

« E' fatto obbligo ai militari richiamati in servizio per allenamento, di vestire la divisa aeronautica del proprio grado, durante il tempo di richiamo.

« Ai militari delle categorie in congedo della Regia aeronautica, già appartenenti ai vari corpi armati dello Stato,

richiamati in servizio per l'allenamento, sarà corrisposta, per una volta tanto, un'indennità di vestizione nella seguente misura:

« L. 1000 per gli ufficiali, L. 500 per i sottufficiali ».

Il primo comma dell'art. 10 del decreto stesso è abrogato.

Art. 2.

Negli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 del decreto predetto, dove leggesi: *Commissariato d'aeronautica,* o *Ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica,* dovrà leggersi: *Ministero dell'aeronautica.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 107. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1542.**

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. **1213.**

Erezione in ente morale dell'Istituzione Zopfi, con sede nel comune di Ranica.

N. 1213. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno, l'Istituzione Zopfi, con sede nel comune di Ranica, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1927.

Contributi integrativi a carico dei datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 9 (ultimo comma) del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241;

Vista la richiesta della Confederazione generale fascista dell'industria italiana per essere autorizzata ad imporre, a carico dei datori di lavoro da essa rappresentati, i contributi integrativi previsti dall'ultimo comma dell'articolo anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti quote di contributi integrativi annuali per ciascun lavoratore dipendente, a carico dei datori di lavoro esercenti le industrie sottoindicate:

I - *Categorie di attività industriale per le quali il contributo integrativo è fissato in L.* 15 *annue per dipendente*:

Industrie agricole ed alimentari:

Preparati alimentari e conserve;
Dolci;
Risieri;
Pesca, limitatamente alle seguenti attività:

a) lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca;
b) lavorazione dei sottoprodotti (olî, farine, concia delle pelli di pesce);
c) industrie affini a quelle della pesca (retifici, lavorazione della spugna, corallo, ecc.).

Industrie dei materiali da costruzione delle ceramiche e del vetro:

Ceramiche;
Cemento e calce;
Vetro.

Industrie tessili e dell'abbigliamento:

Pelliccerie;
Concia;
Calzature ed affini;
Seme-bachi.

Industrie varie:

Bottonieri;
Gomma-conduttori elettrici;
Lampade elettriche;
Orafi.

II - *Categorie di attività industriale per le quali il contributo integrativo è fissato in L.* 30 *annue per dipendente*:

Industrie agricole ed alimentari:

Mugnai;
Zuccheri.

Industrie chimiche ed affini:

Chimici ed affini;
Fibre tessili artificiali;
Prodotti chimici per l'agricoltura.

Industrie cartarie e poligrafiche:

Aziende editoriali (escluse le tipografie).

Industrie corrispondenti a bisogni collettivi:

Teatri e cinematografi: limitatamente alle aziende inquadrate nei seguenti Gruppi nazionali:
Industrie radiofoniche e applicazioni musicali;
Industrie affini al teatro e cinematografo.

III - *Categorie di attività industriale per le quali il contributo integrativo è fissato in L.* 45 *annue per dipendente*:

Industrie agricole ed alimentari:

Vini e liquori.

Industrie corrispondenti a bisogni collettivi:

Concessionari telefonici;
Istituti privati di cura;
Stabilimenti termali idro-climatici;
Gas e acquedotti;
Assicuratrici.

Industrie varie:

Società radio elettriche.

IV - *Categorie di attività industriale per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 60 annue per dipendente*:

Industrie corrispondenti a bisogni collettivi:

Elettricità.

Industrie varie:

Cavalli da corsa.

V - *Altre categorie di attività industriale*:

Per tutte le altre industrie, ad esclusione dell'industria edile e di quelle contemplate nell'art. 2, il contributo integrativo annuo è fissato in L. 5 per dipendente.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti ulteriori quote di contributi integrativi a carico delle industrie indicate nel seguente elenco:

Industrie agricole ed alimentari:

Birra, annualmente per ogni hl. prodotto . . L. 0.10
Acque gassate, quota fissa annua per fabbrica . » 30.—
più per ogni hl. prodotto annualmente . . . » 0.05
Freddo, per ogni kilowattora di energia elettrica consumata fino ad un milione di kilowatt . . » 0.005
Per l'energia consumata oltre tale limite il contributo si riduce ad un quarto.
Qualora non si possa determinare il numero di kilowattore consumati, si applicano, secondo i casi, i seguenti criteri:
1 kilowattora equivale al consumo di kg. 0.30 di olio pesante (motori Diesel).
1 kilowattora equivale al consumo di kg. 2 di carbone (macchina a vapore).
1 kilowattora equivale ad una frigoria installata moltiplicata per il coefficiente 1.5.

Latterie e caseifici:

1ª categoria fino a hl. 10,000 di produzione annua . . . . L. 100
2ª categoria da 10,001 a 100,000 hl. di produzione annua . . . . » 500
3ª categoria da 100,001 a 500,000 hl. di produzione annua . . . . » 2000
4ª categoria oltre i 500,000 hl. di produzione annua . . . . » 5000

Burrifici, cremerie e fabbriche di burro artificiale (margarinifici):

1ª categoria fino a 500 ql. di produzione . . . L. 100
2ª categoria da 501 a 1000 ql. di produzione . . » 250
3ª categoria da 1001 a 10,000 ql. di produzione » 500
4ª categoria da 10,001 a 15,000 ql. di produzione . . . . » 1500
5ª categoria oltre 15,000 ql. di produzione . . » 3000

Salatori e stagionatori:

1ª categoria fino a 500 ql. di produzione . . . L. 100
2ª categoria da 501 a 1000 ql. di produzione . . 300
3ª categoria da 1001 a 5000 ql. di produzione . » 800
4ª categoria da 5001 a 10,000 ql. di produzione » 2500
5ª categoria oltre 10,000 ql. di produzione . . » 5000

Pesca, per ogni ql. di produzione annua, L. 0.25 per le aziende appartenenti a ciascuno dei seguenti gruppi:

a) pesca d'alto mare e costiera a propulsione meccanica;
b) proprietari o concessionari o appaltatori di tonnare;
c) proprietari o concessionari o appaltatori di valli salse;
d) proprietari o concessionari o appaltatori di stagni o acque interne;
e) proprietari o concessionari o appaltatori di vivai di ostricultura e mitilicultura.

Industrie cartarie e poligrafiche:

Società editrici di riviste non aventi personale dipendente, per ogni rivista, annue . . . . . . L. 50

Industrie corrispondenti a bisogni collettivi:

Teatri e cinematografi:

1. Gruppo nazionale editori di musica e di teatro;
2. Gruppo nazionale produttori films cinematografiche; sul capitale impiegato annualmente il 3 per mille.

Gruppo nazionale esercenti teatri:

1ª categoria, quota fissa annua . . . . . . L. 75
2ª categoria, quota fissa annua . . . . . . » 150
3ª categoria, quota fissa annua . . . . . . » 350

Gruppo nazionale esercenti cinematografi:

1ª categoria, quota fissa annua . . . . . . L. 25
2ª categoria, quota fissa annua . . . . . . » 75
3ª categoria, quota fissa annua . . . . . . » 150
4ª categoria, quota fissa annua . . . . . . » 350

Gruppo nazionale imprese di spettacoli lirici, di prosa e di operette:

per imprese di spettacoli lirici, quota fissa annua . . . . L. 1000
per imprese di spettacoli di operetta, quota fissa annua . . . . » 500
per imprese di spettacoli di prosa, quota fissa annua . . . . » 200

Industrie varie:

Motori agricoli, per motore, anno . . . . . L. 30
Frantoi olive, per torchio, anno . . . . . . » 25

Trebbiatrici:

per battitori fino alla lunghezza di cm. 75 . . » 60
per battitori oltre cm. 75 . . . . » 100
per semi minuti da prato, per macchina . . » 100
Sgranatoi da granturco, per macchina . . . . » 50

Art. 3.

Per la riscossione dei contributi integrativi di cui agli articoli 1 e 2 si osservano le seguenti norme:

1° Le Associazioni di primo grado dei datori di lavoro dell'industria, in base alle denuncie numeriche dei dipendenti di cui all'art. 1 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, agli elenchi trimestrali di cui all'art. 11 del suddetto Regio decreto e ad altri elementi di accertamento di cui siano in possesso o che esse si procurino con indagine diretta, provvedono a determinare, entro il 1° agosto 1927, per le ditte da esse legalmente rappresentate il numero medio giornaliero dei lavoratori da ciascuna dipendenti e gli altri dati necessari per l'applicazione del contributo integrativo nei casi in cui esso non sia commisurato al numero dei dipendenti.

Per le aziende esercenti industrie a lavorazione stagionale sarà invece tenuto conto del numero massimo dei dipendenti impiegato da ciascuna durante il primo semestre 1927.

Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono stagionali le industrie di cui al R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere e le 48 settimanali di lavoro, modificato con R. decreto 7 agosto 1925, n. 1478-1744.

2° Le stesse Associazioni di primo grado compilano quindi gli elenchi delle ditte da essa legalmente rappresentate, raggruppate per comune, con la indicazione per ciascuna del contributo integrativo annuo dovuto e delle relative quote semestrali, in base agli accertamenti di cui sopra ed alle quote per ogni categoria di industria, stabilite dagli articoli 1 e 2, dandone comunicazione distinta a ciascuna ditta entro il 5 agosto.

3° Entro il 1° dicembre 1927 le stesse Associazioni di primo grado provvedono a compilare un elenco suppletivo per le aziende nelle quali si verifichi una variazione in aumento del numero dei dipendenti o dell'eventuale altro dato su cui si basi il contributo integrativo in confronto del primo semestre.

Esse determinano inoltre la corrispettiva quota di aumento del contributo dovuto e ne dànno distinta comunicazione alle ditte entro il 5 dicembre 1927.

4° Il versamento dei contributi integrativi è effettuato in due quote semestrali uguali: l'una, per il primo semestre 1927, entro il 15 agosto; l'altra, per il secondo semestre, entro il 15 dicembre 1927.

La quota relativa al secondo semestre viene aumentata dell'importo corrispondente alle variazioni previste dal precedente n. 3.

5° Le Associazioni di primo grado, in base agli elenchi di cui ai nn. 2 e 3, provvedono alla compilazione di distinti bollettini di versamento in conto corrente postale (*C H* 8) per ciascuna azienda e per un importo pari al contributo integrativo semestrale risultante a carico di ognuna.

Tali bollettini di versamento vengono spediti direttamente alle singole aziende, le quali provvedono al versamento della somma presso un qualsiasi ufficio di posta a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

6° Il riparto e la distribuzione delle somme accreditate nell'apposito conto corrente di cui al precedente n. 5 avviene con le stesse norme di procedura stabilite per i contributi ordinari.

7° Per le ditte che non provvedano al pagamento dei contributi integrativi entro i termini stabiliti dal primo comma del n. 4, la riscossione delle relative quote è fatta mediante ruoli a mezzo dell'esattore delle imposte. Alla compilazione dei ruoli dei morosi, alla riscossione ed al versamento delle quote relative nonchè ai ricorsi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

8° Nel caso di accoglimento del reclamo, o nel caso che la ditta risultasse non rientrare tra quelle legalmente rappresentate dall'Associazione dei datori di lavoro dell'industria, si darà luogo al relativo rimborso parziale o totale.

Roma, addì 19 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche del patto di amicizia italo-romeno.

Il giorno 18 luglio 1927 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche del patto di amicizia e collaborazione cordiale italo-romeno firmato in Roma il 16 settembre 1926.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Catania.

Con decreto Ministeriale 19 luglio 1927, n. 4300, il Ministro per i lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Catania introducendo alcune modifiche agli articoli 3, 8, 9, 13, 14, 19 del testo deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 3 aprile 1927 e aggiungendo (art. 58) una disposizione intesa ad assicurare la permanenza in carica degli amministratori, anche nel caso di modifiche territoriali del Consorzio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 22 luglio 1927 - Anno V

Francia	71.93	Oro	354.65
Svizzera	353.84	Belgrado	32.40
Londra	89.232	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.38	Albania (Franco oro)	355.50
Spagna	314.62	Norvegia	4.75
Belgio	2.56	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.363	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.595	Danimarca	4.92
Praga	54.55	Rendita 3,50 %	64.535
Romania	11.10	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	95.75	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.775	Consolidato 5 %	74.325
Peso argentino carta	7.82	Obbligazioni Venezie 3.50 %	62.80
New York	18.38		
Dollaro Canadese	18.39		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 25 al 31 luglio 1927 è stata fissata in L. 355, rappresentanti 100 dazio nominale e 255 aggiunta cambio.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.